

## **DELIBERA N. 667/10/CONS**

### **Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'art. 32-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 17 dicembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 95 del 15 aprile 2010, che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, e in particolare l'articolo 15;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 32-quater del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il quale, al comma 1, dispone che “*con Regolamento dell'Autorità sono individuate le modalità attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico*”;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa*”;

*ripartizione delle risorse*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27;

VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, come convertito dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 ottobre 1993, n. 253;

VISTA la legge 22 aprile 1941 n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 luglio 1941, n.166 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS, recante “*Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 352/08/CONS recante approvazione del “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 agosto 2008, n. 197;

VISTA la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante “*Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2009 n. 117;

CONSIDERATO che il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in attuazione della direttiva 2007/65/CE, ha inteso codificare l’avvenuto bilanciamento fra il diritto allo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno e il diritto all’informazione nell’ambito dei servizi di media audiovisivi, consentendo ai fornitori di servizi di media l’esercizio del diritto di cronaca, all’interno dei programmi d’informazione;

RITENUTO opportuno circoscrivere i brevi estratti ad eventi singoli che godano di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo, intendendosi per eventi singoli le gare sportive disputate in un giorno solare, o le tappe nel caso di eventi sportivi disputati su più giorni e le singole manifestazioni di carattere culturale che eventualmente si protraggano anche su più giorni solari, come nel caso di festival, concorsi, mostre o rassegne, il cui inizio e la cui fine sono individuati dalla produzione televisiva della stessa così come offerta alla visione del pubblico;

CONSIDERATA la necessità di prevedere che il diritto di utilizzare brevi estratti sia garantito a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, da comunicare al pubblico in modo tempestivo prima dello svolgimento dell’evento di grande interesse pubblico per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto, sia direttamente sia tramite intermediari;

CONSIDERATO che i brevi estratti devono poter essere utilizzati attraverso qualsiasi canale, inclusi i canali tematici sportivi, nei programmi d’informazione

generale essendo comunque esclusa la loro destinazione a programmi di intrattenimento;

CONSIDERATA la necessità di tutelare, come raccomandato dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi 2007/65/UE, la prassi seguita dai fornitori di servizi di media audiovisivi di fornire i loro notiziari televisivi, già trasmessi in modalità lineare, anche come servizi a richiesta senza necessità di sopprimere i brevi estratti a fini di adeguamento del programma, a condizione che si tratti dell'identico programma televisivo trasmesso dal medesimo fornitore di servizi di media audiovisivi, essendo comunque esclusa l'utilizzazione dei brevi estratti per o come nuovi modelli di offerta di servizi a richiesta;

VISTA la delibera n. 303/10/CONS con la quale è stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'art. 32-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni dell'Autorità formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni dell'Autorità seguenti:

## **Articolo 1 (Definizioni)**

### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Un soggetto osserva in via preliminare che la disciplina sul diritto di cronaca rientra nel campo delle eccezioni al diritto d'autore, quindi il termine "diritto" sarebbe usato in senso atecnico, preferendo l'impiego del termine "facoltà".

Un soggetto sostiene, inoltre, che il Regolamento possa trovare applicazione solo per i rapporti transfrontalieri, mentre posizione contraria esprime altro soggetto, che è dell'avviso che il campo di applicazione debba includere anche i rapporti tra emittenti nazionali.

Un soggetto sostiene, infine, che l'Autorità non abbia il potere di definire la nozione di evento di grande interesse pubblico né di prevedere elenchi di eventi che soddisfino tale definizione.

Alcuni soggetti ritengono che l'elenco debba avere natura esemplificativa e non prescrittiva e propone di eliminare, all'art. 1, la locuzione "in particolare". Altro soggetto propone altresì di equiparare i campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo e rugby ai campionati mondiali di calcio e di concedere non solo il diritto ai brevi estratti della finale e delle semifinali, ma anche a tutte le partite nei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo e rugby.

Un soggetto propone l'inserimento di eventi ulteriori rispetto a quelli già elencati, quali il Carnevale di Venezia, il Carnevale di Viareggio, la Festa dei lavoratori ed il Concerto del I maggio, il Festival dei due Mondi, il Giffoni Film Festival, il Festival del Cinema

di Venezia, il Festival lirico Arena di Verona ed il Festival Internazionale del Film di Roma.

Un soggetto non condivide la previsione di un elenco esemplificativo di eventi di grande interesse pubblico, e propone una definizione generale che faccia riferimento agli *“eventi culturali artistici religiosi, sportivi o di intrattenimento di straordinaria importanza, che presentano interesse per il pubblico in generale e sono organizzati in anticipo da un soggetto legittimato a disporre dei diritti di trasmissione televisiva relativi a tali eventi”*.

Lo stesso ritiene imprecisa la definizione di titolare del diritto poiché fa riferimento a soggetti che “detengono e gestiscono”, e che dunque non sono necessariamente titolari; un soggetto ritiene tali definizioni superflue, in quanto la lunga tradizione del diritto d'autore consente di individuare precisamente il titolare di un diritto su un bene immateriale in via originaria o derivata.

Un soggetto propone di modificare la definizione di “notiziario”, eliminando il riferimento al requisito della cadenza quotidiana, da sostituire con il riferimento ad una cadenza regolare, escludendo espressamente i programmi di intrattenimento, proposta, quest'ultima, che trova concorde un altro soggetto, il quale propone questa definizione: *“trasmissione informativa a carattere generale anche di tipo sportivo, in relazione alla natura tematica del canale, con esclusione di quelli di intrattenimento”*. Lo stesso soggetto suggerisce, inoltre, di includere nella definizione anche i notiziari monotematici.

### **Osservazioni dell'Autorità**

Con riferimento all'interpretazione che vede il diritto di cronaca ridimensionato di fronte ad altri diritti costituzionali, quali il diritto di iniziativa privata (art. 41 Cost.) e il diritto di proprietà intellettuale (art. 42 Cost.), si reputa necessario evidenziare che il diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale, costituito dall'opera dell'ingegno-spettacolo e sottoposto alla normativa in materia di diritto d'autore, viene in contatto con il diritto di informazione e può ad esso contrapporsi, sì da far nascere l'esigenza, per il legislatore e per il regolatore, di trovare un contemperamento ex ante dei due valori. Non per questo va dimenticato che non si tratta di un conflitto tra principi, ma tra interessi concreti, che emergono in circostanze e situazioni determinate; pertanto non si può formulare un giudizio astratto circa il “rango” dei singoli valori coinvolti, ma bisogna consentire che il giudizio di bilanciamento venga effettuato di volta in volta, secondo criteri normativamente predeterminati. Peraltro, come indicato dall'art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 177/2005 (come modificato dal d. lgs. n. 44/2010), relativo ai principi generali in materia di informazione, *“l'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico, costituisce un servizio di interesse generale...”*. Tale attività, pertanto, deve conformarsi ai principi dettati dal Testo unico, fra i quali emergono obblighi di diffusione di trasmissioni di informazione nell'ambito della programmazione quotidiana e obblighi di presentazione veritiera dei fatti, di pluralismo, obiettività, completezza, imparzialità dell'informazione.

Per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva, essa si applica senz'altro anche ai rapporti transfrontalieri, ma rinvia a tali rapporti come ultima soluzione in caso di necessità da parte di un'emittente di avere accesso a brevi estratti qualora sia possibile ottenerlo anche da parte di un'emittente stabilita nel territorio nazionale. Il considerando 55 della direttiva 2010/13/UE evidenzia, infatti, a proposito dei criteri di collegamento per individuare la legislazione applicabile, che *“in un contesto transfrontaliero, ciò significa che le diverse legislazioni dovrebbero essere applicate consecutivamente. In primo luogo, per l'accesso ai brevi estratti, dovrebbe applicarsi la legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l'emittente che fornisce il segnale iniziale (ossia che dà l'accesso). Solitamente si tratta dello Stato membro nel quale ha luogo l'evento. Qualora uno Stato membro abbia stabilito un sistema equivalente di accesso all'evento, dovrebbe applicarsi in ogni caso la legislazione di tale Stato membro. In secondo luogo, per la trasmissione dei brevi estratti, dovrebbe applicarsi la legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l'emittente che trasmette i brevi estratti.”* A tale inquadramento si conforma l'art. 15, comma 2, della medesima direttiva nel contemplare il caso di emittenti stabilite nel medesimo Stato membro, sicché ne discende che il campo primario di applicazione è quello nazionale, mentre il contesto transfrontaliero interviene solo in via secondaria. Inoltre, a sostegno di tale conclusione, soccorre il fatto che la direttiva citata intende, espressamente, armonizzare le discipline nazionali degli aspetti considerati della prestazione di servizi di media audiovisivi, a prescindere da qualsiasi riferimento a specifici rapporti, ed a maggior ragione alla nazionalità dei medesimi. Si reputa pertanto priva di pregio l'argomentazione che vorrebbe limitare l'ambito di applicazione ai soli rapporti transfrontalieri.

In merito al potere regolamentare dell'Autorità in materia si fa presente che l'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2010, n. 44 ha delegato all'Autorità l'adozione di un regolamento concernente *“le modalità attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico”*; appare quindi evidente che rientri nei poteri dell'Autorità individuare preliminarmente una definizione di evento di grande interesse pubblico in quanto funzionale all'individuazione del breve estratto, incluse le sue declinazioni in via meramente esemplificativa, onde poterlo regolamentare nel dettaglio.

Con riferimento all'elenco di eventi indicati nell'art. 1, da cui è possibile estrapolare i brevi estratti di cronaca disciplinati dal presente Regolamento, appare opportuno, come suggerito da più operatori, precisare che esso ha natura meramente esemplificativa, sì da consentire una più libera valutazione caso per caso degli eventi da cui trarre gli estratti. L'elenco esemplificativo contenuto nel Regolamento è redatto sulla falsariga degli eventi inseriti nella lista di cui alla delibera n. 8/99, ad oggi in revisione, di cui deve essere assicurata la diffusione in chiaro e che, a maggior ragione, potranno essere oggetto del diritto di cronaca. Infine, le questioni relative alla qualificazione dell'evento come possibile oggetto di estratti di cronaca potranno essere devolute alla competenza dell'Autorità, nell'ambito delle procedure alternative di risoluzione delle controversie, come precisato rispetto all'art. 5 del Regolamento.

In merito alle definizioni inerenti la tutela del diritto d'autore, in considerazione della soppressione del meccanismo di accesso al luogo dell'evento come modalità per l'esercizio del diritto di cronaca, come indicato all'art. 4, non appare necessario conservarle perché si tratta di termini non più utilizzati nell'ambito dell'articolato.

Per fugare eventuali dubbi in ordine alla titolarità dei diritti trasmissivi, si ritiene di accogliere quanto sollevato da un soggetto intervenuto nella consultazione in ordine alla necessità di precisare che gli eventi sono organizzati in anticipo da un soggetto legittimato a disporre dei diritti di trasmissione televisiva in esclusiva relativi a tali eventi.

Tuttavia, data la differente natura degli eventi elencati, appare necessario circoscrivere i singoli eventi da cui estrapolare gli estratti a fini di cronaca, ed è per tale motivo che viene precisato che rispetto alle Olimpiadi vanno considerate le giornate di gara e per i campionati mondiali ed europei di calcio e mondiali delle altre discipline, le singole partite. Al fine di meglio circoscrivere la natura degli eventi, appare anche utile precisare che le partite menzionate devono essere di interesse per la squadra nazionale italiana o per atleti italiani.

Si reputa meritevole di accoglimento la proposta di alcuni operatori di modificare la definizione di notiziario, eliminando la necessità della programmazione quotidiana, sostituendo con "cadenza regolare", considerato che non necessariamente i notiziari tematici, i quali pure presentano finalità informativa, hanno cadenza quotidiana. In accoglimento di quanto altresì rappresentato, si ritiene utile richiamare quanto precisato dal Testo unico in ordine all'esclusione dei notiziari con scopo di intrattenimento anche alla luce di quanto indicato dalla Direttiva al considerando 55 dove si precisa che *"al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione, i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva relativi a un evento di grande interesse pubblico dovrebbero concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, tenendo in debita considerazione i diritti esclusivi"* e che *"il concetto di programmi d'informazione generale non dovrebbe includere la raccolta di brevi estratti nei programmi destinati a scopi di intrattenimento"*. In tale ottica si muove anche l'art.1, lett. n), del Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre approvato con la delibera n. 366/10/CONS, che definisce il genere di programmazione tematico denominato "informazione" come quello che ricomprende notiziari, programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage, dibattiti e fili diretti, telecronache, talk show anche su temi sociali e di costume.

## **Articolo 2 (Ambito di applicazione)**

### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Un soggetto chiede se si ritenga trasmesso in esclusiva solo l'evento di cui siano stati acquistati i diritti integralmente o se si possa ritenere tale anche l'evento di cui siano stati acquistati diritti solo in relazione alle immagini salienti. Richiede, inoltre, una precisazione sul concetto di esclusiva anche dal punto di vista della cessione dei diritti su diverse piattaforme.

### **Osservazioni dell'Autorità**

Al fine di assicurare la più ampia tutela del diritto di cronaca e scongiurare situazioni nelle quali il rischio di frustrazione del diritto possa essere determinato dalle modalità di cessione da parte degli organizzatori degli eventi e di esercizio da parte degli assegnatari dei diritti di esclusiva nelle loro diverse forme, quali le dirette integrali piuttosto che le immagini salienti o la trasmissione in chiaro piuttosto che ad accesso condizionato, si reputa opportuno precisare meglio il concetto di esclusiva. Pertanto si prevede che la richiesta di accesso ai brevi estratti possa essere rivolta a qualunque emittente detenga un diritto di esclusiva, indipendentemente dalla sua portata e dalle sue modalità di esercizio, a chiarimento di quanto richiesto.

### **Articolo 3 (Modalità e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca)**

#### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Un soggetto propone di riferire il limite di 90 secondi non all'evento nel suo complesso, ma alle singole giornate in cui l'evento si sviluppa.

Diversi soggetti sostengono che 90 secondi siano un limite troppo esiguo, soprattutto avuto considerazione del fatto che il decreto legislativo n. 9/2008, per il suo ambito di applicazione, prevede la possibilità di estratti fino a tre minuti.

Un altro soggetto propone di precisare che la durata di 90 secondi complessivi si riferisce a eventi sportivi di durata considerevole; propone, inoltre, di chiarire come debbano essere intesi i 90 secondi in caso di più eventi disputati nella medesima giornata come, ad esempio, le Olimpiadi, consentendo un limite più ampio. Chiede anche di individuare una formula che limiti la possibilità di coprire integralmente, con un servizio di pura cronaca, la totalità dell'evento. Suggestisce, infine, di prevedere la possibilità per il titolare dei diritti di indicare una durata più breve, comunque non inferiore ad un minimo previsto per via regolamentare, in ragione delle caratteristiche e della durata dell'evento.

Alcuni soggetti propongono un embargo orario, rispettivamente di venti e di sessanta minuti, da cui consentire la trasmissione dei brevi estratti per proteggere l'assegnatario del diritto.

Un soggetto ritiene che le norme più particolareggiate contenute nei contratti debbano prevalere sull'emanando Regolamento.

Un altro soggetto, in merito alla questione degli eventi locali, suggerisce di precisare che si tratta di eventi ad esclusiva rilevanza locale. Chiede, inoltre, precisazioni in merito al parametro per valutare la cumulatività degli estratti, se cioè si debba considerare l'intera programmazione o il notiziario e suggerisce di considerare ciascuna edizione, con riferimento, però, alle medesime immagini da ritrasmettere. Ritiene, infine, che sia necessario specificare che i fornitori di servizi *on demand* possano diffondere brevi estratti di cronaca su eventi in esclusiva, ma solo se facenti parte di un archivio già trasmesso sul lineare dallo stesso soggetto.

### **Osservazioni dell'Autorità**

Con riferimento all'esiguità dei novanta secondi previsti dal considerando 55 della direttiva 2010/13/UE, si ritiene di condividere l'orientamento proposto da alcuni operatori circa la possibilità di valutarne un'estensione quantitativa. Nell'attribuire la delega all'Autorità, infatti, il Testo unico non ha ristretto la durata degli estratti ai novanta secondi indicati nel citato considerando, ma ha affidato all'Autorità il compito di stabilire la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo per la loro trasmissione.

Pur restando indiscutibile la rilevanza di quanto indicato nel preambolo della direttiva, va rilevato che l'art. 15, comma 6, della direttiva medesima dispone, proprio con riferimento alla durata degli estratti, che *“gli Stati membri garantiscono, conformemente ai loro sistemi giuridici e alle loro prassi giuridiche, che le modalità e condizioni concernenti la fornitura di siffatti brevi estratti siano definite, in particolare per quanto concerne eventuali accordi per i compensi, la lunghezza massima degli estratti brevi e i limiti di tempo riguardo alla loro trasmissione.”* Ora, per quanto riguarda la prassi italiana, essa si è sviluppata nell'ambito dell'informazione sul calcio e la tempistica si è assestata sul limite di tre minuti a partita. Dapprima la disciplina era contenuta nei regolamenti della Lega Calcio (organizzatore delle competizioni e titolare originario del diritto), con valore solo pattizio nei confronti dei giornalisti e delle emittenti che richiedevano l'accesso agli stadi, ed è poi confluita nel decreto legislativo n. 9/2008. Sembra pertanto ragionevole, anche al fine di evitare due differenti discipline per eventi calcistici che differiscono solo in ragione dell'organizzatore (es. Champions League rispetto alla Coppa Italia) sì da contrastare con l'art. 3 della Costituzione, in quanto verrebbe privilegiata l'informazione sportiva (e solo relativa agli sport professionistici a squadre) a discapito dell'informazione riguardante altri eventi di grande interesse per il pubblico, applicare anche al Regolamento generale in materia di diritto di cronaca il limite di tre minuti, sia pure con alcuni accorgimenti, come anche proposto da più operatori, in modo da equilibrare la durata dell'estratto alla durata dell'evento. Se è possibile, quindi, estendere il limite massimo di durata dell'estratto da novanta secondi a tre minuti, tale estensione può valere solo per eventi di durata considerevole; per quanto concerne, invece, eventi di durata ridotta, quali, ad esempio, le discipline di lotta, si ritiene di dover prevedere un limite massimo differente, il cui calcolo è parametrato alla succitata prassi, pari al 3% dell'intera durata dell'evento, analogamente a quanto accade per il calcio, dove i tre minuti sono parametrati sui

novanta minuti di durata ordinaria dell'evento, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Si condivide la proposta di alcuni soggetti intervenuti alla consultazione, di introdurre un embargo orario alla diffusione degli estratti al fine di tutelare i diritti di trasmissione degli assegnatari degli stessi. Sempre per considerare la prassi italiana in materia, si rammenta che il decreto legislativo n. 9/2008 pone un limite temporale di tre ore dalla conclusione dell'evento a tutela di categorie intermedie di diritti trasmissivi, quali gli *highlights*, al fine di evitarne il depauperamento a seguito della sovrapposizione della trasmissione di brevi estratti di cronaca. Tali *highlights*, infatti, possono essere esercitati a partire da un'ora dalla conclusione dell'evento e non possono superare la durata di quattro minuti per evento, fino ad un massimo di quaranta minuti per l'intera giornata di campionato. Nei casi che qui ci occupano, invece, non esiste una via mediana tra il diritto di esclusiva ed il diritto di cronaca, sicché appare ragionevole, in termini di contemperamento tra interessi contrapposti, prevedere un embargo di un'ora tra la conclusione dell'evento e la trasmissione dei brevi estratti di tre minuti.

Benché si ritenga che questa affermazione sia condivisibile se interpretata nel senso più favorevole nei confronti degli utilizzatori dei brevi estratti – tant'è che il presente Regolamento fornisce una tutela minima del diritto di cronaca, per cui è possibile che contratti più particolareggiati con i titolari dei diritti di esclusiva possano consentire ulteriori spazi per l'informazione – resta fermo che la disciplina pattizia non può mai contenere disposizioni più restrittive rispetto alla tutela minima dettata dal Regolamento.

In merito alla questione degli eventi locali si rappresenta che la questione costituisce già oggetto di disciplina sufficientemente chiara dall'art. 3, comma 2, del Regolamento che limita l'accesso ai brevi estratti ai soli eventi di interesse per l'ambito territoriale legittimamente servito, quindi non si ravvisa la necessità di apportare ulteriori modifiche al testo.

La questione sollevata in merito alla cumulatività degli estratti appare meritevole di chiarimento ed il testo è stato conseguentemente riformulato con un richiamo alle immagini da utilizzare nelle successive edizioni dei notiziari e riferendo espressamente la durata complessiva dei tre minuti a ciascun evento. Il calcolo dei minuti complessivi va naturalmente svolto con riferimento ad immagini che non costituiscono replica di immagini già trasmesse in occasione di precedenti edizioni dei notiziari.

Conformemente alla Direttiva e al Testo unico, infine, la questione della ritrasmissione in modalità non lineare dei brevi estratti già oggetto di trasmissione nel corso di notiziari contenuti in palinsesti già trova espressione nell'art. 3, comma 3, del Regolamento che si reputa sufficiente al riguardo.

#### **Articolo 4 (Messa a disposizione del materiale audiovisivo)**

##### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Un soggetto non condivide la previsione dell'accesso al segnale o di un accesso al luogo in cui si svolgono gli eventi e suggerisce di prevedere un accesso in via telematica all'evento nella sua interezza e, solo laddove ciò non fosse possibile, l'accesso al segnale; altro suggerisce all'Autorità di prevedere un sistema alternativo di fornitura delle immagini, lasciando libero il fornitore dei servizi nella scelta del mezzo. Entrambi esprimono perplessità sulla possibilità di un accesso al luogo dell'evento, .

Un altro soggetto chiede di precisare che il compenso per l'accesso ai brevi estratti non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso.

##### **Osservazioni dell'Autorità**

Con riferimento alla questione dell'accessibilità ai luoghi di svolgimento dell'evento, diversi soggetti hanno evidenziato che non rientra nella disponibilità delle emittenti assegnatarie dei diritti la potestà di consentire l'accesso a luoghi di svolgimento dell'evento, la cui gestione è affidata agli organizzatori degli eventi medesimi. Ciò posto, è evidente che i fornitori dei servizi di media audiovisivi, che intendano fruire dei brevi estratti, debbano essere messi nella condizione di poter accedere all'evento, in quanto espressione del diritto di cui all'art. 21 Cost., considerato non solo dal punto di vista del suo profilo attivo di libertà di manifestazione del pensiero, anche in forma di cronaca, ma altresì dal punto di vista passivo di diritto ad essere informati e di ricercare le informazioni. Proprio quest'ultimo aspetto interessa la tematica dell'accesso ai luoghi in cui si svolgono eventi di grande interesse pubblico. Al giornalista deve, infatti, essere dato libero accesso alle fonti di informazione necessarie per l'esercizio del diritto di cronaca. A tal proposito, nell'ambito della disciplina del diritto di cronaca dettata dal decreto legislativo n. 9/2008 e dal regolamento attuativo n. 405/09/CONS, è fatto obbligo all'organizzatore della competizione e all'organizzatore dell'evento e agli assegnatari dei diritti di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici, le immagini salienti e correlate, contrassegnate dal logo dell'organizzatore della competizione, che poi quest'ultimo selezionerà, nei limiti temporali concessi. In ogni caso deve essere garantita la possibilità di acquisire le immagini al fine di esercitare il diritto di cronaca. In subordine, qualora non venisse consentita l'acquisizione delle immagini, deve essere consentito l'accesso agli impianti al fine di riprendere l'evento.

Nel caso di specie, dove l'Autorità non è provvista del potere regolamentare rispetto a soggetti diversi dalle emittenti quali sarebbero gli organizzatori, le disposizioni in materia di accesso ai luoghi sono state eliminate, mentre, come auspicato da alcuni operatori, è stato precisato che l'accesso al segnale deve essere concesso, conformemente a quanto previsto dall'art. 32-quater, comma 2, lett. a), del Testo unico,

laddove l'organizzatore dell'evento non consenta l'accesso alle immagini in forma telematica.

Si precisa, inoltre, nel testo dell'articolo, che il compenso per l'accesso ai brevi estratti non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso.

### **Articolo 5 (Procedura relativa alle controversie)**

#### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Alcuni soggetti non condividono la previsione in materia di risoluzione delle controversie. In caso di mantenimento della disposizione, suggeriscono di consentire l'accesso alla procedura solo su richiesta congiunta di tutte le parti interessate.

Altro soggetto condivide, invece l'orientamento dell'Autorità sul punto, mentre altri ancora non commentano la disposizione.

#### **Osservazioni dell'Autorità**

Come modalità di tutela ulteriore rispetto a quella in ogni caso offerta, anche in via d'urgenza, dal giudice ordinario, si ritiene di mantenere la disposizione, precisando che l'attivazione della procedura può avvenire solo su richiesta congiunta delle parti.

### **Articolo 6 (Attività di controllo e sanzionatoria)**

#### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Un soggetto propone di inserire il meccanismo della diffida nei procedimenti per accertare le violazioni del Regolamento in questione.

#### **Osservazioni dell'Autorità**

Si ritiene che le disposizioni relative alle attività di controllo e sanzionatoria vadano conservate immutate, in quanto corrispondono a quelle previste in via generale. La reintroduzione del meccanismo della diffida, di cui alla legge n. 223/90, nel procedimento sanzionatorio non appare confacente alle finalità del presente Regolamento e costituirebbe, peraltro, un'inversione di tendenza rispetto alle ultime modifiche intervenute sulla materia.

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo Schema di regolamento posto in consultazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e

multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo unico**

1. L'Autorità adotta il Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'art. 32-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, lì 17 dicembre 2010

**IL PRESIDENTE**

Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Roberto Napoli

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Roberto Viola